

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 99-6291

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato per il trattamento accessorio per il personale delle categorie relativo all'anno 2017.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con D.G.R. n. 37-6036 del 1° dicembre 2017 e con D.U.P. n. 230 del 5 dicembre 2017 l'Amministrazione regionale ha quantificato le risorse decentrate destinabili per l'anno 2017 e ha fornito indicazioni alla delegazione trattante relativamente alla priorità di utilizzo delle medesime.

In data 5.12.2017 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato per il personale delle categorie relativo all'anno 2017, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004 e dagli artt. 40 e 40bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposite relazioni "illustrativa" e "tecnico-finanziaria" è stata inviata al Collegio dei revisori, nominato con L.R. 8/2013, ai sensi dell'art. 14 c. 1 del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) quale organo di controllo interno, per la verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e contrattuali e con quelli derivanti da norme di legge.

Il Collegio dei revisori, con nota del 19 dicembre 2017, ha formulato la certificazione dell'ipotesi di contratto decentrato di che trattasi.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del CCNL 2002/2005 e degli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato per il trattamento accessorio 2017 del personale delle categorie;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e degli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per il trattamento accessorio 2017 del personale delle categorie come risultanti dall'ipotesi di contratto sottoscritta il 5.12.2017, allegata alla presente deliberazione e della quale forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, in quanto gli stessi sono stati previsti con D.G.R. N. 37-6036 del 1° dicembre 2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2017

In data 5 dicembre 2017 si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale, relative al personale delle categorie, ed hanno sottoscritto la presente ipotesi di contratto decentrato.

Premesso che:

- l'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (*Salario accessorio e sperimentazione*), al comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- le risorse decentrate 2017 sono state quantificate con D.G.R. n. 37-6036 del 1° dicembre 2017 e con D.U.P. n. 330 del 5 dicembre 2017 che hanno fornito i seguenti indirizzi alla delegazione di parte pubblica:


- il salario accessorio da corrispondere al personale regionale nel 2017 non può essere superiore a quello corrisposto nel 2016;
- rivedere, in esecuzione anche di quanto previsto con D.G.R. n. 31-3976 del 26.9.2016, le modalità di attribuzione dei compensi di particolari responsabilità per le categorie B, C e D e dei compensi per le attività particolarmente disagiate per le categorie B e C prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 2017, criteri più selettivi per l'attribuzione di tali indennità o lo spostamento di risorse verso forme di incentivazione meno stabili e maggiormente legate alla produttività;
- prevedere con decorrenza 1.1.2017 nuove progressioni economiche per le categorie B, C e D, nel rispetto di una percentuale di copertura delle progressioni che, sommata alla percentuale applicata nel 2016, complessivamente non superi il 90% dei potenziali beneficiari.

- dal mese di luglio 2017 ad oggi le parti si sono incontrate più volte in relazione alle tematiche di contrattazione decentrata per il corrente anno, affrontando in particolare le seguenti:

- quantificazione delle progressioni economiche da attribuire dal 1° gennaio 2017;
- revisione degli importi e del budget delle indennità di particolare responsabilità e superamento di alcune indennità;
- verifica complessiva degli istituti inerenti il salario accessorio, come indicato nei contratti 2015 e 2016.

Con riferimento alla costituzione del Fondo, si dà atto che le OO.SS. hanno richiesto che le decurtazioni, riferite alla riduzione del personale degli anni precedenti al 2016, fossero effettuate sulle risorse variabili, anziché sulle risorse stabili; l'Amministrazione non ha concordato su questa proposta in quanto, nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato per la stesura del Conto Annuale 2015 (n. 13 del 15 aprile 2016), è stato affermato in modo molto chiaro che *“la decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013, per la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili - caratterizzate da <<eventualità e variabilità>> e aventi efficacia solo per l'anno in cui vengono disposte – non garantirebbero la necessaria copertura”*; le modifiche legislative successive non hanno inciso sulla modalità di ripartizione tra risorse stabili e risorse variabili: pertanto fino a nuova disposizione resta confermata l'indicazione della circolare citata.

tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:



1) Progressioni economiche orizzontali (PEO)

Si dà corso alle progressioni economiche con decorrenza 1.1.2017, secondo i criteri contenuti nell'allegato 3 del contratto decentrato 2015, ad eccezione dei criteri di precedenza che vengono superati. A parità di punteggio la graduatoria viene compilata in ordine alfabetico.

I contingenti numerici sono seguenti:

Categoria D	Numero progressioni
D1-D2	145
D2-D3	65
D3-D4	62
D4-D5	101
D5-D6	67
TOTALE	440

Categoria C	Numero progressioni
C1-C2	110
C2-C3	11
C3-C4	6
C4-C5	32
TOTALE	159


Categoria B	Numero progressioni
B1-B2	12
B2-B3	11
B3-B4	5
B4-B5	26
B5-B6	6
B6-B7	8
TOTALE	68

Qualora all'ultimo posto ci siano candidati con pari punteggio i contingenti delle singole progressioni sono incrementati di un numero corrispondente ai pari punteggio.

Le progressioni economiche sono attribuite previa formulazione di graduatorie uniche per personale dei ruoli della Giunta e del Consiglio.

La formulazione delle graduatorie è demandata ad apposite commissioni, come indicato nell'allegato 3 del contratto decentrato 2015. L'approvazione delle graduatorie potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato e comunque entro il 31 dicembre 2017.

L'Amministrazione si impegna, e le OO.SS. concordano, di concludere nell'anno 2018, senza ulteriore contrattazione a normativa invariata, il percorso di valorizzazione professionale dei dipendenti regionali iniziato nell'anno 2016, assegnando le PEO con decorrenza 1° gennaio 2018, a coloro in possesso dei requisiti che non ne hanno beneficiato negli anni 2016 e 2017. In ogni caso l'effettivo espletamento delle PEO non potrà avvenire prima della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2018.



2) Indennità

Per l'anno 2017 sono erogate le seguenti indennità derivanti da CCNL:

- **turno** (art. 22 commi 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000)
- **rischio** (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art. 41 del CCNL del 22.1.2004)
- **reperibilità** (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000)
- **maneggio valori** (all'art. 36 del CCNL del 14.9.2000)

3) Compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art. 17, comma 2 lettera e) del CCNL dell' 1.4.1999:

- a) **servizio di trasporto del gonfalone regionale:** per manifestazioni svolte durante le giornate lavorative, € 25; per manifestazioni svolte durante le giornate non lavorative, con impegno di mezza giornata, € 60; per manifestazioni svolte durante le giornate non lavorative, con impegno di una giornata, € 130;
- b) **prestazioni disagiate riferite all'attuazione di reperibilità in materia di protezione civile** (indennità giornaliera di € 18,08 nei giorni feriali e € 30,99 nei giorni festivi per un massimo di 6 giorni al mese)
- c) **personale che svolge le seguenti attività:**
 1. servizio di informazione al pubblico e di sorveglianza svolto presso le sedi regionali con maggiore afflusso di pubblico (uscieri e custodi);
 2. attività di rapporto con l'utenza svolta dagli addetti al centralino;
 3. guida di automezzi svolta da personale autista a cui non si applica il trattamento previsto dalla l.r. n. 39/1998 e sue modificazioni, in relazione alle condizioni di tale attività continuativa svolta nel traffico cittadino;
 4. addetti a magazzino, al Centro stampa della Giunta regionale e al Centro stampa del Consiglio regionale;
 5. addetti a movimentazione carichi, purché l'attività sia riscontrabile dal piano di lavoro;
 6. personale che svolge in via esclusiva e continuativa attività di archivistica presso archivi cartacei regionali di grandi dimensioni, purché l'attività sia riscontrabile dal piano di lavoro.

Al **personale** di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente lettera viene erogato un compenso annuo lordo € 1.300,00 a condizione che l'attività stessa sia svolta per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno di riferimento.

d) personale che svolge le seguenti attività:

1. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello del cittadino (URP) svolta in via esclusiva;
2. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello cassaintegrati svolta in via esclusiva;
3. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello di Difensore Civico in via esclusiva;
4. attività di rapporto con l'utenza presso lo Sportello CO.RE.COM svolta in via esclusiva;
5. **continuità** del servizio di segreteria di direzione, anche in ore tardo pomeridiane (1 quota per Direzione);
6. **prestazione lavorativa** svolta in orari disagiati, richiesti per una miglior organizzazione del lavoro, quando il dipendente accetti di fissare l'orario di inizio del servizio in orario stabilito

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

in relazione a oggettive e motivate esigenze di servizio individuate dal direttore e connesse alla natura dell'attività da svolgere, rinunciando pertanto alla flessibilità oraria.

Al personale che rientra in questa tipologia e che attua effettivamente orari disagiati per 8 mesi in tutto l'anno viene corrisposto l'intero compenso annuale in un'unica soluzione.

Qualora l'orario disagiato sia stato effettuato per un periodo compreso tra i 6 e gli 8 mesi, il compenso spetta in proporzione ai mesi di effettiva attuazione.

I compensi per orari disagiati di cui sopra sono attribuiti per un massimo di 200 quote individuali (complessivamente tra Giunta regionale e Consiglio regionale).

7. personale che svolge specifiche attività in materia di sicurezza ai sensi del D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, purché l'attività sia riscontrabile dal piano di lavoro;
8. attività dei dipendenti a supporto delle sedute del Consiglio regionale

Al personale di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (per il solo personale della Giunta regionale) e 8 della presente lettera viene erogato un compenso annuo lordo € 516,00, a condizione che l'attività stessa sia svolta per un periodo superiore a 6 mesi nell'anno di riferimento.

Al personale che svolge attività in materia di sicurezza del Consiglio regionale sono attribuiti 425,00 euro di quota fissa calcolata con le modalità di cui al presente comma e 35,00 euro per ogni attività svolta a supporto delle attività istituzionali del Consiglio regionale, risultanti nell'agenda del Consiglio dal lunedì al giovedì dopo le ore 17, il venerdì dopo le ore 14, il sabato e la domenica. L'individuazione dei dipendenti dovrà essere improntata ad un principio di rotazione stabilito secondo un calendario predisposto dal responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, sistemi informativi e Corecom. Il massimo complessivo individuale tra quota fissa e variabile è fissato in 775,00 euro. Ai coordinatori di tale personale sono attribuiti unicamente 775,00 euro di quota fissa annua.

Si conferma l'importo massimo pari a Euro 70.000 destinato a remunerare il disagio del servizio di trasporto del Gonfalone e l'attività svolta in Aula consiliare del Consiglio regionale.

I compensi per attività particolarmente disagiate per l'attività di sportello presso il CO.RE.COM sono finanziati con somme attribuite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e figurano all'interno delle risorse decentrate.

La presente disciplina sostituisce le clausole relative alla corresponsione di compensi per attività particolarmente disagiate contenute nei contratti decentrati precedenti.

4) Produttività

a) Per l'anno 2017, in via transitoria, non vengono attribuite le indennità di cui all'art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL del 1.4.1999 (indennità per particolari responsabilità) e a partire dal medesimo anno non viene più erogata l'indennità cosiddetta "dematerializzazione": le corrispondenti somme destinate nel 2016 a tali compensi vanno ad integrare la produttività.

Al fine di ripartire il nuovo ammontare di risorse complessivamente destinato alla produttività secondo una nuova proporzionalità che eviti che l'applicazione dei vecchi parametri sui nuovi importi teorici penalizzi alcune categorie di dipendenti, nella distribuzione della produttività è cambiata la scala parametrica che attribuiva un importo teorico in modo proporzionale alla categoria e livello economico dei dipendenti nel modo seguente:

B1-B2: 88

B3-B7: 93

C1-C5: 101

D1-D2: 108

D3-D6: 113

Ai dipendenti che per almeno due anni, anche non consecutivi, nel triennio 2014-2015-2016, non abbiano ricevuto l'indennità di procedure informatizzate/scarto/dematerializzazione e/o di particolare responsabilità, per l'anno 2017 la corrispondente somma non spetta nella quota erogata ai medesimi a titolo di produttività.

Si specifica che i dipendenti assenti nel triennio 2014-2015-2016 per malattia, maternità obbligatoria e congedi parentali non rientrano tra coloro a cui si applica il periodo precedente.

A seguito dell'erogazione del conguaglio finale della produttività le parti si incontrano per concordare l'utilizzo delle economie derivanti dall'applicazione della regola di cui sopra.

L'Amministrazione si impegna a comunicare le quote degli importi teorici per categoria, come risultano da procedura a seguito della conclusione della fase di valutazione

Nelle more della conclusione della fase di valutazione, nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, viene erogata mensilmente una quota parte, pari alla quota sap mensile.

b) produttività e part-time

Il CCNL 14.9.2000 prevede la possibilità di applicare ai dipendenti a tempo parziale i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o altri istituti non direttamente collegati alla durata della prestazione lavorativa anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati, le parti concordano di corrispondere anche per l'anno 2017 al personale a tempo parziale i compensi incentivanti la produttività nelle misure non direttamente proporzionali alle articolazioni, ferma restando l'attribuzione in base alla valutazione conseguita, come individuate di seguito:

- part time al 33,33% nella misura proporzionale al tempo di lavoro incrementata del 5% del tempo pieno;
- part time al 50% e al 55,55% nella misura proporzionale al tempo di lavoro incrementata del 20% del tempo pieno;
- part time al 66,67% nella misura proporzionale al tempo di lavoro incrementata del 15% del tempo pieno;
- part time al 75% nella misura proporzionale al tempo di lavoro incrementata del 10% del tempo pieno;
- part time al 83,33% e 88,89% nella misura proporzionale al tempo di lavoro incrementata del 5% del tempo pieno.

5. Incentivi per funzioni tecniche

Tra gli impieghi del Fondo sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche: la Corte dei Conti ha risposto lo scorso ottobre alla richiesta di parere dell'Amministrazione e per ora prudenzialmente si destina questa somma. Poiché la questione è giuridicamente molto complessa, si stanno facendo tutte le verifiche necessarie per risolvere le varie problematiche nel rispetto della normativa e del parere della magistratura contabile.

Le eventuali economie che risultassero a seguito di specifica ricognizione saranno destinate per il 50% al salario accessorio e per il 50% alla convergenza del salario accessorio del personale trasferito.

6. Progressioni verticali

Per il triennio 2018/2020 le parti si incontrano per verificare la possibilità di effettuare le progressioni verticali, in applicazione dell'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AR', 'ce', 'ldt', 'ps', 'cup', and a circled 'u']

Risorse decentrate per la contrattazione integrativa 2017

DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
RISORSE STABILI		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	F556	21.389.488
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	F61G	966.955
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	F62G	385.995
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	F63G	520.679
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 DLGS 165/2001	F70A	
RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 e 1 CCNL08-09)	F64G	716.038
INCREM. PER RID STAB STRAORD (ART. 14 C. 3 CCNL 98-01)	F81H	23.687
INCREM PER PROC DEC.TO TRAS FUNZ (ART15 C1 L.L CCNL 98-01)	F82H	
INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-01)	F83H	250.920
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	F919	679.961
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2016 (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)		100.389
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	F998	132.770
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.1 C236 L.208/15)	F84H	2.237.308
DEC PERMANENTE EX ART. 1 C.456 L.147/2013	F85H	1.475.481
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	F86H	
<i>Totale Risorse fisse</i>		21.454.093
RISORSE VARIABILI		
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97)	F50H	
RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/1997)	F51H	
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART 113 D.LGS. 50/16)	F930	
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	F928	
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01)	F929	397.596
RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART14 C. 1 CCNL 98-01)	F926	140.646
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.00)	F88H	450.000
INTEGR. FONDO CCIAA IN EQ. FIN. (ART.15 C.1 L. N CCNL 98-01)	F931	
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	F925	13.869.889
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	F932	665.372
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	F933	
ECONOMIE AGGIUNTIVE (ART. 16 CC. 4-5 L. 111/11)	F96H	
ALTRE RISORSE VARIABILI	F995	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	F999	1.880.000
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS L.122/10)	F89H	
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)	F90H	
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE	F91H	
<i>Totale Risorse variabili</i>		17.403.503
TOTALE RISORSE		38.857.596

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ALLEGATO 2 A CONTRATTO DECENTRATO 2017

<i>RISORSE 2017</i>	€ 36.977.596
<i>RISORSE RINVIATE DAL 2016</i>	€ 1.880.000
TOTALE	€ 38.857.596
<i>produttività</i>	€ 11.560.000
<i>fondo posizione e risultato</i>	€ 16.000.000
<i>fondo progressioni economiche*</i>	€ 7.500.000
<i>particolari responsabilità</i>	===
<i>rischio,turno ecc.</i>	€ 270.000
<i>disagio</i>	€ 500.000
<i>ind.comparto (quota b)</i>	€ 1.200.000
<i>disp. Legge(art 1,comma 8bis L.R. 39/1</i>	€ 397.596
<i>sentenze favorevoli</i>	€ 450.000
<i>incentivi funzioni tecniche o rinvio anno 2018</i>	€ 980.000
TOTALE	€ 38.857.596



Regioni Autonomie Locali
Coordinamento Aziendale
Ente Regione Piemonte

*- DICHIARAZIONE Δ VERBALE AL COORDINATO
DECESTRATO 2017 -*

Il CSA non sottoscrive l'accordo decentrato 2017 per le seguenti motivazioni principali:

1. la somma destinata alle progressioni orizzontali non consente di effettuare lo scorrimento della percentuale pari al 90% degli aventi titolo all'interno dei singoli scorrimenti previsti per ciascuna categoria B/C/D;
2. non viene previsto nessun riconoscimento economico una tantum per gli apicali di categoria;
3. non è stata accettata la richiesta di spostare il taglio previsto dalle risorse stabili di 2.237.308 euro e di 1.475.481 alle risorse variabili. Tale spostamento non modificava l'ammontare complessivo del fondo in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017: *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”* Rileva che l'interpretazione dell'amministrazione è penalizzante per tutte le lavoratrici ed i lavoratori avendo le risorse **stabili** carattere di maggior certezza permettendo future progressioni economiche orizzontali;
4. non condivide il congelamento nel fondo di circa 1.000.000 euro per far fronte agli incentivi per funzioni tecniche relativi alle annualità dal 2014 al 2017, in quanto trattasi un'applicazione non riconducibile ai dettati del D.Lgs. 50/2016. Le risorse previste per le annualità antecedenti al 2017 avrebbero infatti dovuto essere aggiuntive. Rileva che l'interpretazione dell'amministrazione abbassa l'ammontare economico a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ente per la produttività 2017.

Torino, 5 dicembre 2017



GRUPPO AZIENDALE UIL
ENTE REGIONE PIEMONTE
Corso Regina Margherita n.174
10152 TORINO

Torino, 5 dicembre 2017

Nota a verbale della UIL sull'ipotesi di contratto decentrato 2017

1. Compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art.17, comma 2 lettera e) del CCNL dell'1.4.1999 Lettera D - Si evidenzia che tra le attività a cui potrebbe venire assegnata una indennità, vi potrebbe essere quella riferita a chi ha l'obbligo di presenza (a cadenza periodica e in giorni fissi) e a chi ha l'obbligo di turnazione (segreterie-IRISWIN responsabilità gestione caselle PEC). Si propone, quindi, un confronto con le OO.SS. nel corso dell'anno 2017 al fine di valutare questa possibilità.
2. Punto 4) Produttività - Affinché venga premiato il migliore risultato di chi ha conseguito un miglioramento prestazionale nel 2016, al fine di incentivare la funzione di stimolo all'incremento della qualità delle performances, si chiede che venga corrisposta la quota di produttività, sostitutiva dell'indennità non più erogata nel 2017, anche ai dipendenti che hanno percepito tale indennità soltanto nell'anno 2016.
3. La UIL richiama l'attenzione sul fatto che la legge n.18 del 22 novembre 2017 all'art.11 istituisce una nuova indennità riguardante la lotta all'evasione fiscale.

De Patrizi

firmata 11/12/17



ENTE REGIONE PIEMONTE

Torino li, 7.12.2017

Si riportano di seguito le osservazioni unitarie che andranno inserite, quali note a verbale, in calce all'accordo decentrato 2017:

- 1) Le OO. Sindacali richiedono all'amministrazione uno specifico monitoraggio finalizzato alla verifica delle somme effettivamente assegnate tramite la produttività 2017, in relazione alla mancata assegnazione delle particolari responsabilità 2017, a salvaguardia della somma percepita nel 2016 (fermo restando l'attuale sistema di valutazione delle prestazioni);
- 2) Le OO.SS. richiedono l'utilizzo di parte delle eventuali economie per l'integrazione della produttività a favore degli "apicali" di categoria, non partecipanti alle procedure di selezione per le Progressione Economiche Orizzontali;
- 3) Le OO. SS. per rispondere alle legittime aspettative di sviluppo professionale del personale dell'Ente, sottolineano con forza la necessità che nel prossimo piano occupazionale si dia corso alle progressioni verticali in applicazione dell'articolo 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017.

Per CGIL-CISL e UIL
Nadia Bonsignore